

Verbale di seduta dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Agapè Onlus.

Il giorno 17 del mese di Marzo 2026, presso la sede operativa dell'Associazione Agapè Onlus, si riunisce, come da avvisi di convocazione regolarmente trasmessi, l'Assemblea dei soci.

Presiede la seduta il Presidente dell'Associazione, dott.ssa Elisa Scotto; viene nominato, quale Segretario, il dott. Pasquale Panico. Sono presenti, oltre ai membri del Consiglio Direttivo, Sigg.ri Elisa Scotto, Carla D'Avino e Pasquale Panico, anche i soci ordinari come da separato elenco, che rimane agli atti dell'Associazione e si conserva nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea: ai fini della legittimità della presente assemblea e delle deliberazioni da assumersi, sono presenti 14 soci su un totale complessivo di 14; è dunque raggiunto sia il quorum costitutivo che quello deliberativo.

All'odierna seduta saranno discussi i seguenti Ordini del giorno:

- 1. Cambio sede legale;**
- 2. Adeguamenti statutari previsti dal Codice del Terzo Settore ex D.Lgs. 117/2017, e successive modifiche dell'Associazione Agapè Onlus;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Si procede alla discussione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone la modifica della sede legale dell'Associazione: nello specifico, si propone di trasferire la sede legale da Via Mazzini n. 44, Pollena Trocchia (NA) in Via Guindazzi n. 48, Pollena Trocchia (NA).

Dopo discussione, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di trasferire la sede legale da Via Mazzini n. 44, Pollena Trocchia (NA) in Via Guindazzi n. 48, Pollena Trocchia (NA).

Si provvederà alle conseguenti comunicazioni presso l'Agenzia delle Entrate.

Si passa, poi, al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente Elisa Scotto propone di modificare lo Statuto dell'Associazione Agapè Onlus, per come attualmente vigente, onde consentire l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; a tal uopo, dichiara di aver tempestivamente trasmesso a tutti i soci copia del nuovo Statuto, e ciascuno dei membri conferma di averne dato lettura. Il Presidente, a questo punto, procede con la lettura e l'illustrazione del nuovo Statuto associativo, fornendo tutti i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera di approvare le modifiche statutarie proposte e, di conseguenza, dichiara che il nuovo Statuto è quello allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, e sostituisce a tutti gli effetti di legge il precedente testo statutario, da considerarsi abrogato.

L'assemblea dei soci, ai fini della validità legale del presente atto e del nuovo Statuto così approvato, incarica i tre componenti del Consiglio Direttivo ed altri quattro soci, presenti in sede durante l'assemblea, alla sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato Statuto. Si provvederà a tutte le comunicazioni di legge, onde completare l'iscrizione al RUNTS.

Non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Pollena Trocchia, 18.03.2026

Il Presidente

Dott.ssa Elisa Scotto

Elisa Scotto

Il Segretario

Dott. Pasquale Panico

Pasquale Panico

Carla D'Avino

Carla D'Avino

Vincenzo D'Avino

Vincenzo D'Avino

Valeria Boffula

Valeria Boffula

Marika Poziello

Marika Poziello

Sara Carotenuto

Sara Carotenuto

Registrazione
Entrate
Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Nola
Atto registrato al n. 238/3
In data 24/3/26
Totale versato € 100,00
Il Direttore Territoriale



Statuto di Associazione di Promozione Sociale

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Agapè APS", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica.
2. L'associazione ha sede legale in Pollena Trocchia (NA), Via Guindazzi n. 48.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, ove previsto.
4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 (Statuto)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore"), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 (Scopo)

1. Ai sensi della normativa vigente, l'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del Codice del terzo settore.
2. Lo scopo che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza discriminazione alcuna, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione, di diffusione della cultura in ogni

Savva Carotina

V. D.

Don V. D.

Valeria Boffa

Enel Scotti
Cecilia D'Amico

sua forma ed espressione e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- b) attività in favore dei minori a rischio devianza;
- c) attuazione di programmi volti alla prevenzione del rischio di delinquenza, del disagio minorile e giovanile;
- d) laboratori di artigianato;
- e) laboratori di teatro;
- f) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) attività ludiche, di sport dilettantistico e di impiego del tempo libero;
- h) sostegno alla genitorialità attraverso programmi di recupero, supporto e preparazione alle responsabilità genitoriali;
- i) incrementare la qualità della Mobilità nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, VET - Vocational, Education and Training);
- l) attività di orientamento e di consulenza per gli studenti, e per chi è in genere alla ricerca di una formazione professionale idonea, ivi comprese le attività di promozione e diffusione della conoscenza dell'orientamento e della formazione professionale, nonché relative attività di formazione e aggiornamento;
- m) svolgimento di percorsi formativi non professionalizzanti di educazione formale, informale o non formale rivolta a discenti giovani od adulti, anche consorziati o in rete fra loro; tutte le azioni sono aperte, indiscriminatamente, a tutti i giovani, con particolare attenzione a quelli con minore opportunità. Tra queste attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) nel campo della gioventù, attività volte a sostenere la mobilità sia nazionale che internazionale dei giovani, ai fini di apprendimento non formale, sottoforma di scambi di giovani, con l'obiettivo di coinvolgere e responsabilizzare i giovani affinché diventino cittadini attivi, di collegarli al progetto europeo e di aiutarli ad acquisire e sviluppare competenze utili per la vita e per il loro futuro professionale.

(ii) scambi di giovani che mirano a conseguire i seguenti obiettivi: favorire il dialogo e l'apprendimento interculturali e l'identità europea; sviluppare le abilità e le attitudini dei giovani; rafforzare i valori europei e abbattere i pregiudizi e gli stereotipi; aumentare la consapevolezza sui temi socialmente rilevanti, stimolando l'impegno nella società e la partecipazione attiva alla vita democratica.

3. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: laboratori, manifestazioni, concerti, eventi, mostre, festival, percorsi e corsi di formazione, attività

Sara Caracciolo

Luca De Vito
Roberto De Vito

Carlo D'Amico
Valeria D'Amico

ricreative sociali, realizzazione di magazine, convegni, seminari, concorsi, blog-siti internet, periodici, riviste, giornali.

4. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità alla normativa vigente, esse saranno oggetto di rendicontazione secondo legge.
5. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
6. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini e comunque perseguendo le finalità istituzionali di cui al presente articolo.
7. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

Art. 6 (Soci)

1. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Il numero dei soci è illimitato.
3. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione, lo spirito e gli ideali.

Art. 7 (Ammissione del socio)

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente a tal fine delegato, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Sara Carotz

DL

Luca D'Amico

Valeria Boffile

Luca D'Amico

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) decesso;
 - b) decadenza: in caso di mancato pagamento della quota sociale, la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
 - c) recesso: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) esclusione: l'assemblea delibera l'esclusione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
2. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione, né alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 11 (Organi Sociali)

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
2. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Organo di controllo;
 - e) Organo di revisione.
3. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.
4. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e di revisione, ove nominati, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 12 (Assemblea)

1. L'assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.

Sara Corbelli

Luca

Valeria

Luca

Valeria

Luca

Luca

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano.
3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza, e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail ai recapiti indicati sul libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 (Compiti dell'assemblea)

1. Le competenze dell'assemblea sono:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - c) approvazione del bilancio di esercizio;
 - d) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ed eventuale promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) deliberazione relativa allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - h) deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - i) deliberazione sull'esclusione dei soci.

Art. 14 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 (Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 16 (Struttura dell'assemblea)

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, compresi quelli dissenzienti ed assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo secondo quanto stabilito dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 17 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.
2. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea, ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Sara Cardina

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Valeria Boffile

Flora Suetta

Carla D'Siino

3. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o più vice presidenti, nonché, se ritenuto necessario, il tesoriere ed un segretario.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
5. Compete al Consiglio direttivo:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ove possibile, il bilancio preventivo, e comunque il bilancio consuntivo;
 - d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
 - f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
 - g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - m) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri;
 - n) stabilire la quota di iscrizione, nonché la quota associativa annuale;
 - o) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
6. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

Sara Carotini

V. S.

Dr. J. L.

Dr. L. L.

Valere Boffa

Elm. Scat.

Carla D'Am.

- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
7. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 18 (Presidenza)

- 1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- 3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.
- 4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
- 5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta; può adottare, per motivi di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, salva successiva ratifica da parte del consiglio direttivo.
- 6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 19 (Organo di controllo)

- 1. È nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
- 2. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Sera Carotus

V

Don J...
Vale Boffa
Ran Fall...

Shine Smith
Cate D'Am...

3. L'organo di controllo:
- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 (Organo di Revisione legale dei conti)

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21 (Risorse economiche e Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti entrate:
- a) quote di iscrizione ed associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - h) beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
 - i) contributi dall'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - j) contributi da Fondazioni pubbliche o private;
 - k) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

Sara Carotz

Vu

Sen Jerr

Van sulle

Alora Snotto

Costa D'Avic Valere Boffa

l) proventi da cessioni di beni e servizi da parte degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

m) proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

n) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

Art. 22 (Conservazione dei documenti)

1. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 (Scritture contabili e bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 25 (Bilancio sociale)

1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017.

Sara Corbelli

Vu X

Ter Der

Valera Boffa Dan hui

Shel Scott

Carla D'Amico

Art. 26 (Pubblicità e trasparenza)

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 27 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 28 (Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 29 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.
2. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 (Responsabilità dell'associazione)

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31 (Scioglimento)

Gen. 2017

Ilm. Scotti

Beppe

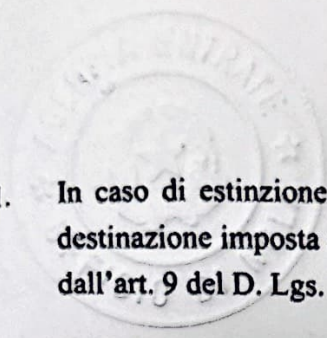
Luca D'Amico

Vin

Robb

Uleve

Sara Corat

- 
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32 (Controversie)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nella esecuzione del presente statuto o ad esso connesse, ivi compreso il pagamento e le quote sociali, verranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi secondo la normativa vigente. Tutti i soci si impegnano pertanto a cercare sempre e comunque un equo e bonario componimento delle controversie, tuttavia in caso di mancata conciliazione, sarà competente in via esclusiva il foro di Nola.

Art. 33 (Norme di rinvio e disposizioni finali)

- 1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
3. Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Socia Corallo

V. X

Terre Delle

Valere Boffile Terre Delle

Elva D'Am

Terre D'Am